

# **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE MUTUI ITALIA S.p.a.**

**Procedura per le Operazioni con le Parti Collegate**

## SCOPO

Il presente documento (di seguito anche “**Procedura**”) ha lo scopo di formalizzare le regole di governo societario della Società Generale Mutui Italia S.p.A. (di seguito la “Banca” o “SGMI”), volte a garantire il rispetto del principio di correttezza sostanziale e procedurale nel compimento, delle operazioni con le c.d. parti collegate.

In tale quadro, sono state individuate le tipologie di operazioni oggetto di disciplina ed i soggetti tenuti ad assicurare la completezza e la tempestività dei relativi flussi informativi; sono inoltre state stabilite le modalità di gestione dei flussi informativi, necessari per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza, diretti agli organi sociali.

La presente Procedura si applica a Società Generale Mutui Italia S.p.A.

## SOMMARIO

<b>1. INTRODUZIONE .....</b>	<b>4</b>
1.1. RIFERIMENTI.....	4
<b>2. PRINCIPI GENERALI.....</b>	<b>5</b>
2.1. IL SISTEMA DI CORPORATE GOVERNANCE DELLA BANCA.....	5
2.2. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO .....	5
2.3. IL PROCESSO DI GESTIONE DELL'OPERATIVITÀ CON PARTI COLLEGATE.....	6
<b>3. I SOGGETTI .....</b>	<b>7</b>
3.1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI.....	7
3.2. CENSIMENTO DEI SOGGETTI COLLEGATI .....	8
<b>4. LE OPERAZIONI.....</b>	<b>9</b>
4.1. INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI .....	9
4.2. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA .....	10
4.3. OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA .....	10
4.4. OPERAZIONI COMPORTANTI PERDITE, PASSAGGI A SOFFERENZA, ACCORDI TRANSATTIVI GIUDIZIALI O EXTRA - GIUDIZIALI.....	10
4.5. CASI DI ESCLUSIONE .....	10
4.5.1. <i>Operazioni ordinarie</i> .....	11
<b>5. CONSIGLIERE INDIPENDENTE .....</b>	<b>12</b>
<b>6. LA PROCEDURA AUTORIZZATIVA .....</b>	<b>12</b>
6.1. REGOLE APPLICABILI ALLE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA .....	12
6.1.1. <i>Fase pre-deliberativa</i> .....	12
6.1.2. <i>Fase deliberativa</i> .....	12
6.2. REGOLE APPLICABILI ALLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA.....	13
6.2.1. <i>Fase pre-deliberativa</i> .....	13
6.2.2. <i>Fase deliberativa</i> .....	14
6.3. OPERAZIONI RIENTRANTI NELL' AMBITO DI APPLICAZIONE DELL' ARTICOLO 136 TUB.....	15
6.4. OPERAZIONI DI COMPETENZA DELL' ASSEMBLEA.....	15
6.5. LE DELIBERE-QUADRO .....	15
<b>7. INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI CON I SOGGETTI COLLEGATI.....</b>	<b>16</b>
<b>8. CONTROLLI INTERNI E RESPONSABILITÀ' DEGLI ORGANI AZIENDALI .....</b>	<b>16</b>
<b>9. OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI CHE COMPORTANO ASSUNZIONE DI ATTIVITÀ DI RISCHIO.....</b>	<b>18</b>

# 1. Introduzione

## 1.1. Riferimenti

PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA DEL 04/03/2008	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E GOVERNO SOCIETARIO DELLE BANCHE
DELIBERA C.I.C.R. 29/07/2008 N. 277	DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI RISCHIO E DI ALTRI CONFLITTI DI INTERESSE DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI AI SENSI DELL'ART. 53 DEL D.LGS. 385/1993 (T.U.B.)
ART. 2391 CODICE CIVILE	INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI
ART. 53 D.LGS. 385/1993 (T.U.B.)	VIGILANZA REGOLAMENTARE
ART. 2391-B/S CODICE CIVILE	OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
ART. 136 D.LGS. 385/1993 (T.U.B.)	OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI
"NUOVE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE", DI CUI ALLA CIRCOLARE N.263 DEL 27 DICEMBRE 2006 e ss. Aggiornamenti	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSI DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI COLLEGATI
CIRCOLARE N.285 DEL 17 DICEMBRE 2015	DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE
"ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SEGNALAZIONI SUL PATRIMONIO DI VIGILANZA E SUI COEFFICIENTI PRUDENZIALI", DI CUI ALLA CIRCOLARE N. 286 DEL 17 DICEMBRE 2013	SOGGETTI COLLEGATI SU BASE INDIVIDUALE – PARTE II SEZIONE 1 SOGGETTI COLLEGATI SU BASE CONSOLIDATA – PARTE II SEZIONE 2

## 2. Principi generali

### 2.1. Il sistema di corporate governance della Banca

Il sistema di *corporate governance* della Banca riconosce al Consiglio di Amministrazione il ruolo fondamentale di guida della società, in virtù dell'attribuzione al medesimo organo dei compiti di indirizzo strategico ed organizzativo.

All'organo amministrativo spetta, altresì, la verifica circa la sussistenza dei controlli necessari per monitorare l'andamento gestionale. A ciascuno degli amministratori della società compete, inoltre, l'obbligo di intervento al fine di impedire il compimento di atti pregiudizievoli – in quanto a conoscenza degli stessi – ovvero di eliminare o attenuare le conseguenze dannose che potrebbero derivare dalla realizzazione dei medesimi.

Nella presente Procedura sono disciplinate le regole relative all'operatività da seguire con le c.d. parti collegate relativamente alle modalità istruttorie, alle competenze deliberative, di rendicontazione ed informative.

Sono, inoltre, disciplinate le regole che permettono al Consiglio di Amministrazione di svolgere efficacemente la propria funzione di governo dell'impresa, nonché di garantire al Collegio Sindacale l'assolvimento dei compiti di vigilanza ad esso demandati dalla legge e dallo Statuto.

Le stesse regole garantiscono inoltre la correttezza e la trasparenza nella gestione dell'attività della Banca.

### 2.2. Il quadro normativo di riferimento

Da un punto di vista generale, la disciplina delle operazioni con c.d. parti collegate può essere in parte ricondotta alla tematica degli "*Interessi degli amministratori*", disciplinata dall'articolo 2391 c.c.

Il nuovo articolo 2391, al contrario del precedente, sotto la rubrica "*Interessi degli amministratori*", non fa più riferimento alla nozione di interessi in conflitto, ma genericamente ad ogni interesse (non solo in conflitto con l'interesse sociale, ma anche "neutro" o conforme all'interesse sociale) che l'amministratore "*per conto proprio o di terzi abbia in una determinata operazione della società*" e non sembra prescrivere un dovere di astensione<sup>1</sup>, imponendogli, piuttosto, di dare notizia dell'interesse in questione agli altri amministratori e al collegio sindacale, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Conseguentemente, la norma, al comma 2, dispone che la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione, coinvolgendo così la responsabilità dell'intero consiglio nelle relative valutazioni.

La disciplina delle assunzioni delle attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati trova spazio anche nel T.U.B., in particolare agli articoli 53 e 136.

L'articolo 53, al comma 4, prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del C.I.C.R., stabilisca condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo nonché dei soggetti ad essi collegati. Il comma 4-quater prevede, altresì, che l'Organo di Vigilanza, sempre in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplini i conflitti di interesse tra le banche ed i soggetti di cui sopra, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica.

Applicando estensivamente l'articolo 136 T.U.B., la presente Procedura fa divieto a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo (Amministratori, Sindaci - anche supplenti - Direttori Generali) presso la Banca – se non previa delibera dell'organo amministrativo adottata all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo – di:

---

<sup>1</sup> Nel senso che il dovere di astensione permanga vedi Guizzi, in *Società di Capitali, Commentario* a cura di Niccolini

- Contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o di compiere atti di compravendita direttamente o indirettamente con la Banca o altra società del Gruppo;
- porre in essere operazioni di finanziamento con la Banca o con altra società del Gruppo.

Da ultimo la disciplina emanata dalla Banca d'Italia<sup>2</sup> (di seguito “**Disposizioni di Vigilanza**”) mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali possa compromettere l’oggettività e l’imparzialità delle determinazioni relative alla concessione dei finanziamenti e altre transazioni nei confronti delle c.d. parti collegate.

### **2.3. Il processo di gestione dell’operatività con parti collegate**

Le principali fasi del processo di gestione dell’operatività con parti collegate possono essere così sintetizzate:

- individuazione del perimetro dei soggetti rientranti nelle c.d. parti collegate;
- definizione dei criteri per l’identificazione e la classificazione delle operazioni di maggiore o minore rilevanza;
- definizione dei casi di deroga ed esenzione cui la Banca intende fare ricorso;
- con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini della presente Procedura, disciplina delle fasi di pre-delibera, delibera e approvazione delle operazioni chiarendo le modalità di coinvolgimento di almeno un Amministratore Indipendente non correlato;
- individuazione dei flussi informativi relativi al processo di gestione dell’operatività con le c.d. parti collegate.

Si specifica che per “**Amministratori Indipendenti**” si intendono gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui allo Statuto Sociale. Con riferimento alla Banca, per “**Amministratori Indipendenti non correlati**” si intendono gli Amministratori Indipendenti della Banca che, rispetto ad una specifica operazione, non siano controparte o parte correlata della controparte, ovvero che non abbiano interessi ex art. 2391 c.c. o comunque tali da ledere la loro indipendenza.

---

<sup>2</sup> Disposizioni in materia di “Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati”, di cui alla Circolare 263/2006 e ss aggiornamenti, Capitolo V, Titolo V (di seguito “**Disposizioni di Vigilanza**”), come richiamate all’interno della Circ. 285/2013.

## 3. I SOGGETTI

### 3.1. Individuazione dei Soggetti

Nell'ambito dei soggetti che potenzialmente possono presentare rilievi di collegamento o di conflitto di interesse con la Banca si identificano due macro categorie:

- le parti correlate (di seguito "**Parti Correlate**");
- i soggetti collegati (di seguito "**Soggetti Collegati**").

Più in particolare:

- Sono **Parti Correlate**:

a) coloro che svolgono funzione di amministrazione, direzione o controllo, ivi compresi i sindaci supplenti, il Direttore Generale ed il Vice Direttore Generale, presso la Banca (di seguito anche "**Esponenti Aziendali**");

b) i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che, direttamente o indirettamente, anche attraverso una o più persone interposte, controllano<sup>3</sup> la Banca;

c) il titolare di una partecipazione nella Banca, la cui acquisizione è soggetta ad autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 19 T.U.B. e chi esercita i diritti ad essa inerenti;

d) i soggetti, diversi da quelli di cui alle lettere b) e c), che sono in grado di nominare, da soli, anche sulla base di patti, accordi in qualunque forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri, uno o più componenti dell'organo di amministrazione della Banca;

e) una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la Banca è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole<sup>4</sup>.

Sono inoltre definite "**Parti Correlate non Finanziarie**" quelle Parti Correlate che esercitano in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, un'attività d'impresa diversa da una banca, da un IMEL, da un'impresa assicurativa, finanziaria o strumentale, e quelle imprese che, svolgendo in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni, detengono interessenze prevalentemente in imprese non finanziarie, con lo scopo di dirigerne o

---

<sup>3</sup> Il controllo è definito come ai sensi dell'articolo 23 TUB. Rientrano, inoltre, nella definizione i casi previsti dall'articolo 2359, Commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di

Esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita del controllo su un'attività Economica. In tal caso si considerano controllanti:

- a. i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa. Tale situazione ricorre ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l'adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa controllata, attraverso l'esercizio di un diritto di veto o per effetto dei quorum per le decisioni degli organi societari.
- b. gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

<sup>4</sup> Definita come il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza Averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al

20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- I. Essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
- II. Partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;
- III. L'esistenza di transazioni rilevanti, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

coordinarne l'attività ovvero le società aventi per oggetto sociale esclusivo il possesso di partecipazioni e che detengono investimenti in un'unica impresa non finanziaria.

- Sono **Soggetti Connessi**:

- a. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una Parte Correlata;
- b. i soggetti che controllano una Parte Correlata tra quelle indicate alle lettere, c) e d), ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata;
- c. stretti familiari<sup>5</sup> di una Parte Correlata (se persona fisica) e le società o le imprese controllate da questi;
- d. le società presso le quali gli Esponenti Aziendali svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

Infine, sempre in forza dell'applicazione estensiva dell'articolo 136 TUB, rientrano nel perimetro delle Parti Correlate, anche le:

- società controllate dagli Esponenti Aziendali;
- società controllate o che controllano le predette società.

Tutti i soggetti rientranti nelle categorie sopra riportate sono definiti congiuntamente **Soggetti Collegati**.

È compito del Servizio ALS (Affari Legali Societari), di concerto con la Direzione Generale della Banca (la "**Direzione Generale**"), individuare, sempre in base ai criteri stabiliti nel presente paragrafo, ulteriori Parti Collegate rispetto a quelle indicate.

### 3.2. Censimento dei Soggetti Collegati

L'identificazione anagrafica dei Soggetti Collegati e il loro continuo riconoscimento sono assicurati dal Servizio ALS, sulla base della documentazione a disposizione della Banca.

Il Servizio ALS, sulla base delle conoscenze ed evidenze in suo possesso, individua quelle Parti Correlate ed i Soggetti Connessi definiti al precedente paragrafo della Procedura, con cadenza almeno annuale, o con periodicità inferiore in caso di variazioni rilevanti, raccoglie tutte le informazioni necessarie al fine di individuare i Soggetti Collegati.

A tale scopo deve essere ottenuta una dichiarazione in tema di Parti Correlate e Soggetti Connessi in cui la Parte Correlata segnala tutti i rapporti intrattenuti con altri soggetti che possono essere ricondotti nell'alveo dei Soggetti Collegati.

Ai fini di tutto quanto precede, è fatto obbligo a tutti gli Esponenti Aziendali, come definiti tra le Parti Correlate al precedente paragrafo, di comunicare al Servizio ALS, che a sua volta provvederà ad informare il Servizio *Compliance*, le informazioni necessarie per consentire la puntuale individuazione delle Parti Correlate e dei Soggetti Connessi.

È dovere di ogni Parte Correlata comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute, di cui sia a conoscenza, che possano comportare modifiche del perimetro dei Soggetti Collegati ai sensi della presente Procedura.

---

<sup>5</sup> Tali si considerano: i) il coniuge o il convivente *more uxorio*, nonché i figli di quest'ultimo ii) le ulteriori persone che siano legate al soggetto interessato da rapporti di parentela entro il secondo grado, iii) ed anche gli affini fino al secondo grado. Per quanto non si tratti di Parti Collegate, ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, la Banca d'Italia richiede che vengano censiti tra gli stretti familiari di una Parte Correlata anche gli affini fino al secondo grado



## 4. LE OPERAZIONI

### 4.1. Individuazione delle Operazioni

Ai fini del presente documento costituiscono, in via generale, operazioni soggette a procedure autorizzative, le transazioni con Parti Collegate che comportano assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla circostanza che sia stato pattuito un corrispettivo, ivi comprese le operazioni di fusione e scissione (di seguito le “Operazioni”).

Più in particolare sono considerate Operazioni con Parti Collegate:

- gli atti di disposizione di beni mobili e immobili;
- le prestazioni di opere e la fornitura di servizi;
- la concessione o l’ottenimento di finanziamenti e garanzie (tra i quali rientrano anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, affidamenti, scoperti di conto e fidejussioni);
- ogni altro atto avente ad oggetto diritti a contenuto patrimoniale;
- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto.

Ai sensi della presente Procedura, rientrano, inoltre, nel novero delle Operazioni:

- le operazioni di finanziamento, gli atti di compravendita e le obbligazioni di qualsiasi altra natura contratti dagli Esponenti Aziendali, o dai soggetti legati<sup>6</sup> a quest’ultimi, con la società presso cui svolgono la propria funzione;
- le operazioni di finanziamento poste in essere dagli Esponenti Aziendali o dai soggetti legati<sup>7</sup> a quest’ultimi, con altra società del Gruppo Società Generale di cui non sono esponenti aziendali;

(di seguito “Operazioni ai sensi del 136 TUB”).

Ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza non si considerano operazioni con Parti Collegate:

- quelle effettuate tra componenti del Gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- i compensi corrisposti agli Esponenti Aziendali;
- le operazioni di trasferimento infragrupo di fondi o di “collateral” poste in essere nell’ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Banca d’Italia.

Le citate Disposizioni prevedono regole specifiche per la gestione delle operazioni con Parti Collegate, individuando procedure differenziate in funzione della rilevanza e delle caratteristiche delle singole operazioni.

Le Operazioni con Parti Collegate possono, pertanto, essere distinte in:

- Operazioni di maggiore rilevanza;
- Operazioni di minore rilevanza;
- Operazioni ai sensi del 136 TUB;
- Operazioni riconducibili a casi di esclusione.

---

<sup>6</sup> Ai fini della presente Procedura per soggetti legati agli Esponenti Aziendali si intendono gli stretti familiari, le società controllate dagli Esponenti Aziendali, le società controllate o che controllano le predette società e ulteriori fattispecie per le quali l’obbligazione è indirettamente riferibile all’Esponente Aziendale. Detta valutazione spetta al Consiglio di Amministrazione ai sensi della Circolare 229/99.

<sup>7</sup> Cfr nota 6 del presente manuale.

Le operazioni di maggiore rilevanza, minore rilevanza e le operazioni ai sensi del 136 TUB (di seguito, congiuntamente, “**Operazioni**”) sono assoggettate alle procedure autorizzative di cui al presente Manuale.

Le operazioni riconducibili a casi di esclusione sono disciplinate dalle ordinarie procedure deliberative, come definite dalla normativa interna corrispondente.

## **4.2. Operazioni di Maggiore Rilevanza**

Considerando la dimensione attuale e le scelte di sviluppo strategico delle attività della Banca, la natura dell'attività svolta, la tipologia dei servizi prestati e le complessità operative è stato deciso di porre un limite massimo di importo, indipendentemente dalla natura dell'operazione, oltre il quale l'operazione stessa assume la caratteristica di OMR.

La scelta di un importo definito, piuttosto che di un valore percentuale di assorbimento del Capitale Interno o del Patrimonio di Vigilanza è stata effettuata in base al principio di proporzionalità.

Il criterio quantitativo definito qualifica un'operazione come operazione di maggiore rilevanza, quando essa è di importo totale superiore a € 100.000.

La soglia prevista per il criterio quantitativo sopra riportato, dovrà essere rivista in funzione dell'evolversi della situazione aziendale. Per lo stesso motivo potranno essere aggiunti altri criteri quantitativi più adeguati all'eventuale mutato contesto aziendale.

## **4.3. Operazioni di Minore Rilevanza**

La Banca considera operazioni di minore rilevanza, le operazioni concluse con Parti Collegate diverse dalle Operazioni di maggiore rilevanza, ossia quelle di importo inferiore a 100.000 euro e non appartenenti alle operazioni rientranti nei casi di esclusione.

## **4.4. Operazioni comportanti perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra - giudiziali**

Qualora un'Operazione conclusa con un Soggetto Collegato dia luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali, la Banca, al fine di tutelare i propri interessi, pone in atto le stesse misure previste per le operazioni della medesima specie effettuate con la generalità della clientela, con lo scopo di evitare possibili condizionamenti o il mancato rispetto della normativa interna specifica a causa dello status di Soggetto Collegato cui è imputato il rapporto.

Ogni attività posta in essere dalla Banca deve essere preventivamente sottoposta al preventivo esame del Consigliere Indipendente e del Collegio Sindacale, nonché all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

## **4.5. Casi di esclusione**

Sono di seguito identificate le tipologie di operazioni riconducibili a casi di esclusione ulteriori rispetto a quelli definiti dalle Disposizioni di Vigilanza sopra descritti, per i quali non trovano applicazione gli obblighi deliberativi previsti dal presente Manuale.

Non sono previste deroghe procedurali in caso di operazioni urgenti, intendendosi per tali le operazioni che, in ragione di intervenute circostanze oggettive, non possano essere deliberate nel rispetto dei termini e delle modalità definiti dal presente manuale.

#### 4.5.1. Operazioni ordinarie

Sono sottratte alle procedure autorizzative di seguito illustrate le operazioni di minore rilevanza con Parti Collegate rientranti nell'ambito dell'ordinario esercizio dell'attività operativa e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*. Per condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*, si intendono le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di soggetti non rientranti nelle categorie in questione per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe pubbliche, regolamentate o su prezzi imposti, ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Banca sia obbligata per legge a contrarre un determinato corrispettivo.

Ai fini della qualificazione quale operazione ordinaria, si potranno prendere in considerazione i seguenti elementi:

- l'oggetto dell'operazione;
- la riconducibilità all'ordinaria attività (la ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività della società);
- l'oggettività delle condizioni;
- la semplicità dello schema economico-contrattuale;
- la dimensione dell'operazione, con particolare riferimento alla contenuta rilevanza quantitativa;
- la tipologia di controparte;
- i termini e le condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo;
- il momento di approvazione e di perfezionamento dell'operazione.

Le condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* devono essere documentate e risultare da oggettivi elementi di riscontro.

Nei casi di operazioni ordinarie non trovano applicazione gli obblighi deliberativi previsti dalla presente procedura, tuttavia, fermi restando i poteri delegati applicabili alle operazioni, si rende necessario che:

- siano formalizzati gli elementi che comprovino il carattere ordinario dell'operazione stessa;
- siano garantiti, a cura delle competenti strutture (es. *Recupero Crediti*, Servizio *Finanza*), secondo i poteri delegati applicabili di volta in volta, all' Amministratore Indipendente, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale flussi informativi annuali, idonei a consentire un adeguato monitoraggio di tali operazioni per effettuare eventuali interventi correttivi.

## **5. CONSIGLIERE INDIPENDENTE**

Lo statuto della Banca prevede la nomina di un amministratore indipendente, in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti tra l'altro dallo statuto.

Poiché attualmente il Consiglio di Amministrazione è costituito da n. 5 amministratori, di cui uno indipendente, il medesimo, quindi, viene investito dei compiti che le Nuove Disposizioni di Vigilanza attribuiscono, in materia, al comitato di amministratori indipendenti.

Nel caso in cui il Consigliere Indipendente sia controparte o qualificabile quale Soggetto Collegato in una determinata Operazione, questi limitatamente a tale Operazione è sostituito dal Collegio Sindacale.

## **6. LA PROCEDURA AUTORIZZATIVA**

### **6.1. Regole applicabili alle Operazioni di Minore Rilevanza**

#### **6.1.1. Fase pre-deliberativa**

In occasione di Operazioni di Minore Rilevanza, il Servizio Proponente l'Operazione inoltra, per il tramite i ALS , al Consiglio di Amministrazione e al Consigliere Indipendente, con congruo anticipo, adeguata informativa sui diversi profili dell'Operazione, oggetto di delibera, ivi compresi:

- (i) la natura della correlazione;
- (ii) le modalità esecutive dell'Operazione;
- (iii) il tipo di Operazione;
- (iv) i termini e le condizioni, temporali ed economiche, per il compimento dell'Operazione;
- (v) il procedimento valutativo seguito;
- (vi) la convenienza e le motivazioni sottese all'Operazione;
- (vii) gli eventuali rischi per la Banca derivanti dalla realizzazione dell'Operazione;
- (viii) le condizioni e prassi di mercato adottate per operazioni simili o analoghe;
- (ix) l'impatto dell'Operazione sul Patrimonio di Vigilanza.

Il Servizio Proponente l'Operazione deve altresì predisporre idonea relazione contenente le informazioni di cui al precedente capitolo, al Consigliere Indipendente per le valutazioni da porre in essere.

Il Consigliere Indipendente rappresenta le carenze eventualmente riscontrate al Consiglio di Amministrazione. Se del caso, il Consigliere Indipendente può avvalersi per l'espletamento dei suoi compiti, a spese della Banca, della consulenza di esperti indipendenti esterni, scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulla materie interessate dall'Operazione. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, fissa l'ammontare massimo di tali spese.

Il Consigliere Indipendente deve trasmettere al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, nonché al Direttore Generale, con congruo anticipo e comunque almeno tre giorni prima dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocato per deliberare sull'Operazione, il proprio parere preventivo e motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'Operazione stessa, nonché sulla convenienza e sulla correttezza formale e sostanziale delle relative condizioni.

#### **6.1.2. Fase deliberativa**

Il Consiglio di Amministrazione riceve dal Direttore Generale un'adeguata e completa informativa sulle Operazioni, corredata dal parere preventivo e motivato, non vincolante, del

Consigliere Indipendente, e delibera sull'Operazione di Minore Rilevanza in esame fornendo adeguata motivazione in merito a:

- (i) l'opportunità e la convenienza economica dell'Operazione per la Banca;
- (ii) le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico contrattuali e di altri profili caratteristici dell'Operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Gli elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

In caso di parere negativo, o condizionato a rilievi formulati dal Consigliere Indipendente, la delibera fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Consigliere Indipendente.

Il Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Direttore Generale, fornisce inoltre al Collegio Sindacale una completa informativa trimestrale sulle Operazioni concluse e sulle principali caratteristiche.

Nel caso in cui il Consigliere Indipendente (ovvero il Collegio Sindacale, qualora nell'Operazione il Consigliere Indipendente risulti Soggetto Collegato alla Banca) abbia espresso un parere contrario o condizionato all'esecuzione dell'Operazione, tale Operazione viene singolarmente comunicata al Collegio Sindacale non appena deliberata.

## **6.2. Regole applicabili alle Operazioni di Maggiore Rilevanza**

### **6.2.1. Fase pre-deliberativa**

In caso di Operazione di Maggiore Rilevanza, il Servizio Proponente l'Operazione inoltra, per il tramite del Servizio ALS, al Consiglio di Amministrazione e al Consigliere Indipendente, con congruo anticipo, adeguata informativa sui diversi profili dell'Operazione, oggetto di delibera, ivi compresi:

- (i) la natura della correlazione;
- (ii) le modalità esecutive dell'Operazione;
- (iii) il tipo di Operazione;
- (iv) i termini e le condizioni, temporali ed economiche, per il compimento dell'Operazione;
- (v) il procedimento valutativo seguito;
- (vi) la convenienza e le motivazioni sottese all'Operazione;
- (vii) gli eventuali rischi per la Banca derivanti dalla realizzazione dell'Operazione;
- (viii) le condizioni e prassi di mercato adottate per operazioni simili o analoghe;
- (ix) l'impatto dell'Operazione sul Patrimonio di Vigilanza.

Il Servizio Proponente l'Operazione deve altresì predisporre idonea relazione contenente le informazioni di cui al precedente capitolo, al Consigliere Indipendente per le valutazioni da porre in essere.

Il Consigliere Indipendente rappresenta le carenze eventualmente riscontrate al Consiglio di Amministrazione. Se del caso, il Consigliere Indipendente può avvalersi per l'espletamento dei suoi compiti, a spese della Banca, della consulenza di esperti indipendenti esterni, scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulla materie interessate dall'Operazione. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, fissa l'ammontare massimo di tali spese.

Il Consigliere Indipendente deve essere coinvolto nella fase della trattativa e dell'istruttoria, con facoltà del medesimo di richiedere informazioni e di formulare osservazioni ai soggetti incaricati della conduzione della negoziazione e dell'istruttoria.

Il Consigliere Indipendente, al termine dei lavori, predispone il proprio parere preventivo e motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza formale e sostanziale delle relative condizioni che sarà poi portato al Consiglio di Amministrazione.

Il Consigliere Indipendente deve trasmettere al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, nonché al Direttore Generale con congruo anticipo e comunque almeno 5 giorni prima dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocato per deliberare sull'Operazione, il proprio parere preventivo e motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'Operazione stessa, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

### **6.2.2. Fase deliberativa**

In caso di Operazione di Maggiore Rilevanza, il Consiglio di Amministrazione riceve dal Direttore Generale un'adeguata e completa informativa sull'Operazione, corredata dal parere preventivo e motivato del Consigliere Indipendente e delibera sull'Operazione di Maggiore Rilevanza in via esclusiva, salvo che l'Operazione sia oggetto della competenza assembleare ai sensi dello statuto o di legge, in merito a:

- (i) l'opportunità e la convenienza economica dell'Operazione per la Banca;
- (ii) le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico contrattuali e di altri profili caratteristici dell'Operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Gli elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera;

In caso di parere negativo all'esecuzione dell'Operazione, o condizionato a rilievi formulati dal Consigliere Indipendente, il Consiglio di Amministrazione richiede al Collegio Sindacale un parere preventivo sull'Operazione. Al Collegio Sindacale dovrà in tal caso essere garantito un termine non inferiore a cinque giorni per le valutazioni del caso e la formulazione del parere sull'Operazione. A tali fini, il Direttore Generale trasmetterà l'informativa prevista ai precedenti paragrafi, con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

Nonostante il parere negativo o condizionato a rilievi formulato anche dal Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione potrà ugualmente deliberare favorevolmente sull'Operazione stessa. In tal caso la delibera del Consiglio di Amministrazione dovrà fornire analitica motivazione delle ragioni per le quali essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni fornite dal Consigliere Indipendente e dal Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione con il supporto del Direttore Generale, fornisce inoltre al Collegio Sindacale una completa informativa trimestrale sulle Operazioni concluse e sulle principali caratteristiche.

Il Consiglio di Amministrazione fornisce all'Assemblea dei Soci almeno annualmente una completa informativa sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza compiute per le quali il Consigliere Indipendente o il Collegio Sindacale abbia reso un parere negativo o formulato significative osservazioni.

### **6.3. Operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 136 TUB**

Nei casi in cui sia posta in essere un'operazione con una Parte Correlata che rientri anche nel campo di applicazione dell'art. 136 TUB ("Obbligazioni degli esponenti bancari") la relativa deliberazione deve essere assunta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 136 TUB medesimo e deve fornire adeguata motivazione in ordine all'opportunità ed alla convenienza economica dell'Operazione per la Società, nonché alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'Operazione, rispetto a quelli standard o di mercato.

Dalla documentazione a corredo della delibera devono risultare elementi idonei a supporto di tale motivazione.

### **6.4. Operazioni di competenza dell'Assemblea**

Se la competenza a deliberare Operazioni con Parti Collegate è rimessa, per legge o per statuto all'Assemblea sarà cura del Consiglio di Amministrazione effettuare l'attività istruttoria e definire una proposta da presentare all'Assemblea degli Azionisti, competente ad assumere la decisione.

La proposta consiliare dovrà essere approvata in conformità alle disposizioni procedurali di cui al presente capitolo, differenti a seconda delle caratteristiche dell'Operazione (Maggiore Rilevanza, Minore Rilevanza, ai sensi del 136 TUB).

La proposta dell'organo amministrativo dovrà evidenziare le caratteristiche dell'Operazione (oggetto, controparte, corrispettivo etc.), l'opportunità e la convenienza economica per la Banca, nonché le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico – contrattuali e di altri profili caratteristici dell'Operazione, rispetto a quelli standard o di mercato,

L'Assemblea degli Azionisti dovrà valutare l'Operazione in base:

- all'oggetto (appartenenza o meno all'attività tipica della Banca, natura commerciale o finanziaria);
- Il corrispettivo (se allineato o meno ai prezzi di mercato, se a condizioni standardizzate o meno, se sostanzialmente in linea o meno con quanto verrebbe stabilito nel caso di operazioni analoghe con soggetto non collegato);
- alle modalità (se inusuali rispetto ad operazioni similari);
- ai tempi (se connotati da peculiarità, quali la prossimità di chiusura del bilancio, durate particolari, ecc.);
- alla quota di assorbimento del Patrimonio di Vigilanza individuale e consolidato;
- agli eventuali rischi per la Banca;
- agli impatti sugli interessi dei soggetti coinvolti.

Le delibere devono adeguatamente motivare le decisioni assunte indicando chiaramente le ragioni e i criteri posti a base della decisione adottata, come sopra indicati, anche con riferimento:

- all'opportunità e alla convenienza economica dell'Operazione per la Banca;
- alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico – contrattuali e di altri profili caratteristici dell'Operazione, rispetto a quelli standard o di mercato.

### **6.5. Le Delibere-quadro**

Categorie di Operazioni omogenee e sufficientemente determinate possono essere concluse con determinate categorie di Soggetti Collegati sulla base di delibere-quadro approvate con le medesime modalità (fase pre-deliberativa e fase deliberativa) illustrate ai precedenti articoli 6.2.1 e 6.2.2.

In particolare, ai fini della distinzione tra procedure applicabili (Operazioni di Minore Rilevanza /Operazioni di Maggiore Rilevanza) la Banca tiene conto del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto di delibera, cumulativamente considerate.

Le singole Operazioni compiute a valere su tali delibere-quadro sono soggette all'esenzione di cui al precedente paragrafo 4.5..

Le delibere quadro non possono coprire un periodo superiore ad un anno e devono riportare tutti gli elementi informativi prevedibili delle Operazioni cui fanno riferimento. In particolare, esse riportano il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento, la motivazione delle condizioni previste, i loro effetti sulla situazione patrimoniale ed economica della Banca.

Ove un'operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una delibera-quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa, non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima e a tale Operazione si applicano, pertanto, le regole stabilite in via generale per ciascuna Operazione con Soggetti Collegati.

Sull'attuazione delle delibere-quadro deve essere data completa informativa, almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione.

## **7. INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI CON I SOGGETTI COLLEGATI**

Al fine di assicurare un quadro completo dell'insieme delle Operazioni con Soggetti Collegati poste in essere dalla Banca, il Servizio ALS fornisce, annualmente, al Consiglio di Amministrazione, al Consigliere Indipendente e al Collegio Sindacale un'informativa che riepiloga tutte le Operazioni con Soggetti Collegati concluse dalla Banca.

## **8. CONTROLLI INTERNI E RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI AZIENDALI**

Gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni assicurano il rispetto dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative e perseguono l'obiettivo di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con Parti Collegate.

Il Consiglio di Amministrazione di SGMI approva e rivede con una cadenza almeno triennale la presente Procedura, previo parere favorevole del Collegio sindacale sulla complessiva idoneità della Procedura a conseguire gli obiettivi regolamentari, tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari e dell'efficacia dimostrata dalla Procedura nella sua applicazione. Il parere del Collegio è acquisito anche laddove si decida di non procedere ad alcuna modifica della Procedura in essere. I documenti recanti le politiche dei controlli interni sono tenuti a disposizione per eventuali richieste di Banca d'Italia.

Il compito di individuare le relazioni intercorrenti con le proprie controparti spetta al Servizio ALS.

Il Servizio *Risk Management* cura la verifica dei rischi, inclusi quelli di mercato sottostanti alle relazioni con Parti Collegate ed il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative, controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne.

Il Servizio *Compliance* inoltre verifica l'esistenza e l'affidabilità delle procedure e dei sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna.



Il Servizio *Internal Audit* verifica l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie all'organo con funzione di controllo e agli organi di vertice della Banca e riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della Banca ai rischi derivanti da transazioni con Parti Collegate e da altri conflitti di interesse; se del caso suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.

Il Consigliere Indipendente svolge un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso Soggetti Collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici gestionali.

## 9. OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI CHE COMPORTANO ASSUNZIONE DI ATTIVITÀ DI RISCHIO

La Banca può assumere Attività di Rischio nei confronti dei Soggetti Collegati entro i limiti quantitativi stabiliti dalle Nuove Disposizioni di Vigilanza.

Essi si applicano all'ammontare complessivo delle Attività di Rischio della Banca nei confronti dell'insieme costituito da una Parte Correlata e da tutti i Soggetti ad essa Connessi. In tal modo, il conflitto di interessi viene identificato rispetto ai soggetti in grado di esercitare una influenza sulla gestione (Parti Correlate) e viene poi quantificato avendo presenti le Attività di Rischio nei confronti dei soggetti medesimi e di quelli ad essi riconducibili (Soggetti Connessi).

I limiti quantitativi sono rapportati al Patrimonio di Vigilanza individuale della Banca, in quanto non appartenente ad un gruppo, secondo la seguente tabella in cui sono illustrati i limiti prudenziali alle esposizioni che non devono superare determinate percentuali del Patrimonio di Vigilanza avuto riguardo a ciascuna tipologia di Soggetto Collegato.

LIMITI	Esponenti Aziendali	Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole	Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti	Altri soggetti
	5%	Parti Correlate non finanziarie		
5%			7,5%	15%
Parti Correlate non finanziarie				
7,5%			10%	20%

In caso di superamento dei limiti, per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca, le Attività di Rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, predispone, entro 45 giorni dalla conoscenza del superamento del limite, un piano di rientro. Entro 20 giorni dall'approvazione, il piano di rientro viene trasmesso alla Banca d'Italia unitamente ai verbali contenenti le relative delibere.

La Banca valuta i rischi connessi con l'operatività verso i Soggetti Collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitti di interesse), se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP), ai sensi di quanto disposto dal Titolo III, Capitolo 1 delle Nuove Disposizioni di Vigilanza.

Al fine di assicurare nel continuo il rispetto dei limiti prudenziali alle Attività di Rischio e, più in generale, di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti ai rapporti intercorrenti con i Soggetti Collegati, il Consiglio di Amministrazione, previo parere motivato e vincolante del Consigliere Indipendente e del Collegio Sindacale che si avvalgono del supporto del Servizio Risk Management, approva e rivede annualmente le politiche interne in materia di Attività di Rischio e conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati.

Le Attività di Rischio verso Soggetti Collegati sono segnalate, a cura del Servizio Finanza, alla Banca d'Italia con cadenza trimestrale, con riferimento alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre. La segnalazione fornisce informazioni su:

- (i) l'identità dei Soggetti Collegati, con indicazione della natura del legame intercorrente tra la Parte Correlata e la Banca, nonché dei legami intercorrenti tra la Parte Correlata e i relativi soggetti connessi;
- (ii) l'ammontare nominale e ponderato delle Attività di Rischio nei confronti dei Soggetti Collegati.

